



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Pajetta n.5

Telefono 0331/956405 Fax 0331/957550

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 28/2/2013

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno del reddito del Comune di Taino nell'ambito delle funzioni attribuite ai comuni con l'art. 25 D.P.R. 24/7/1977 n.616; con l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000; con l'art. 132 comma 1 del D.Lgs 31/3/1998 n.112; con l'art. 6 della legge 8/11/2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130) e al D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242 ed eventuali future integrazioni e/o modificazioni.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Taino concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della propria vita;

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno del reddito ai singoli e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel Comune di Taino e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Pajetta n.5

Telefono 0331/956405 Fax 0331/957550

Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 4 - ACCESSO ALLA DOMANDA

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituite dal comune ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 328/2000, i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il comune di Taino assume come indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di € 5.940,00 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI ACCESSO

1. Ai fini dell'accesso alla domanda di cui al presente regolamento fa fede l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242 ed eventuali future integrazioni e/o modificazioni;
2. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.940,00, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza;
2. In assenza di presentazione della attestazione relativa all'indicatore ISEE non si potrà dar corso all'agevolazione richiesta;
3. Il servizio sociale, al fine di comprendere lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare e formulare un adeguato progetto, considera anche tutte le altre entrate non contemplate nel calcolo dell'ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Parimenti verranno considerate le documentate spese socio-sanitarie o di gestione della vita domestica e familiare;



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Pajetta n.5

Telefono 0331/956405 Fax 0331/957550

5. E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto 2. precedente per particolari situazioni rilevabili dal servizio sociale;
7. Costituisce motivo di esclusione o di revoca della agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dal servizio sociale.

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi sociali del comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere o la necessità contingente;
2. Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dal servizio sociale;
3. L'assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione per determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento. Il progetto di intervento è sottoposto all'approvazione del responsabile dei servizi sociali;
4. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE

I servizi sociali intervengono con contributi di tipo economico in favore dei beneficiari mediante erogazioni in denaro o, in alternativa, mediante buoni o voucher, oppure ancora attraverso il pagamento diretto di beni o servizi.

L'aiuto economico può essere erogato a persona diversa, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

ARTICOLO 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Pajetta n.5

Telefono 0331/956405 Fax 0331/957550

ARTICOLO 10 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118;
2. L'albo viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, benefici e agevolazioni economiche a persone fisiche.